



Delibera del 23.03.2020

Palermo, 23 Marzo 2020

## REGOLAMENTO

### - FONDO SOCCORSO ANTI COVID- 19-

\* \* \* \* \*

#### PREAMBOLO

L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, preso atto della pandemia in corso da CODIV-19 che ha così duramente colpito tutta la Nazione, immobilizzando per quanto qui d'interesse le varie professioni ed in particolare l'Avvocatura; tenuto conto dei provvedimenti delle Autorità Governative, Sanitarie e di Pubblica Sicurezza che devono intendersi totalmente richiamati, tesi a contenere gli effetti morbosi della diffusione generalizzata del virus; ritenuto che come conseguenza doverosa dei richiamati provvedimenti già da tempo è in essere una preoccupante interruzione di ogni attività professionale degli Avvocati, con grave nocimento per gli stessi e per le loro famiglie; considerato che in questo quadro già significativamente preoccupante **particolarmente esposti sono da considerarsi gli Avvocati sventuratamente attinti dal virus COVID-19 che, quindi, si sono venuti a trovare o in atto si trovano in isolamento volontario o coatto**; che, peraltro, il periodo di degenza/isolamento di tali soggetti contagiati potrebbe, prevedibilmente, prolungarsi per altro lungo ed allo stato non ipotizzabile periodo, con l'inevitabile protrarsi della loro inattività professionale; che tale circostanza, di per sé grave e dolorosa, crea uno stato di ulteriore e non trascurabile rischio psico/somatico, anche rispetto alla generalizzata condizione di sofferenza dell'intera categoria dell'Avvocatura, e che lede la stessa dignità personale e professionale di tali soggetti chiamati, comunque, ad assolvere i propri doveri anche verso terzi oltre che nei confronti dei propri familiari; che lo Statuto dell'U.O.F.S. consente lo studio e l'adozione di iniziative ritenute necessarie per la tutela ed il sostegno dell'Avvocatura nel territorio della Regione Siciliana, anche previa consultazione e concerto con i Consigli degli Ordini che ne fanno parte; che tanto si pone anche in linea con i principi sanciti nella legge professionale forense; che la presente iniziativa trova ulteriore sostegno e fondamento tra l'altro in prioritari ed essenziali principi contenuti nel Codice Deontologico Forense; che, pertanto, appare

*Unione degli Ordini Forensi della Sicilia*

*Presidente – Avv. Giuseppe Di Stefano*

E- mail: [unioneordiniforensisicilia@gmail.com](mailto:unioneordiniforensisicilia@gmail.com); PEC: [unioneforisiciliani@pec.it](mailto:unioneforisiciliani@pec.it)

opportuna a questa U.O.F.S., in tale particolare contingenza, adottare verso i Colleghi e tra essi, verso i più sfortunati attinti dal morbo da COVID-19 e sottoposti a quarantena o ricoverati, un'azione seppur minima di vicinanza e sostegno che, intende rappresentare un immediato e tangibile supporto economico e anche una concreta testimonianza di solidarietà che sta alla base del deontologico rapporto di Colleganza tra gli Avvocati.

Tanto premesso, l'**Unione degli Ordini Forensi della Sicilia** delibera di approvare il presente regolamento:

## CAPO I

### Disposizioni generali

1. La **Unione degli Ordini Forensi della Sicilia**, previa già intervenuta concertazione con tutti gli Ordini Forensi, ha stanziato e deliberato l'erogazione di contributi di solidarietà e assistenza a favore degli Avvocati che sono stati affetti dal morbo c.d. "COVID-19", e a causa di ciò sono stati costretti o lo sono in atto, in stato di isolamento volontario o coatto oppure ricoverati presso strutture pubbliche o private, secondo le modalità e alle condizioni che seguono.
2. Il Direttivo dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, riunitosi in via d'urgenza per via telematica in data 21 Marzo 2020, ha stabilito con propria delibera di stanziare euro 20.000,00 (ventimila/00) da prelevarsi dal bilancio dell'U.O.F.S. e versarsi nel conto dedicato di cui al successivo punto 5.
3. **I Consigli dell'Ordine degli Avvocati Siciliani** potranno partecipare con loro dirette contribuzioni mercé versamenti specifici da effettuarsi in detto conto dedicato.
4. E' in facoltà degli **Avvocati del libero Foro** di sostenere i Colleghi più deboli, conferendo all'iniziativa elargizioni economiche proprie da versarsi sul conto corrente dedicato.
5. Ai fini predetti viene istituito un fondo denominato **FONDO SOCCORSO COVID-19**, dedicato all'iniziativa, ed è all'uopo aperto un conto corrente dedicato ove confluiranno le elargizioni di cui ai precedenti punti 1) 2) 3), conto corrente le cui coordinate saranno debitamente pubblicizzate.

## CAPO II

### Soggetti ai quali si applica

1. I contributi di solidarietà e assistenza di cui al presente regolamento “fondo soccorso” sono destinati agli Avvocati iscritti presso uno degli Ordini aventi sede nella Regione Siciliana;
2. Il contributo di solidarietà e assistenza si applica a favore degli Avvocati di cui al precedente punto 1 che sono stati affetti dal morbo c.d. “COVID-19” a condizione che ciò non sia conseguenza diretta di loro condotta dolosa o colposa costituente illecito deontologico, amministrativo, civile o penale.

## CAPO III

### Modalità di applicazione

1. Il contributo di solidarietà ed assistenza, cumulabile con altre provvidenze assistenziali per la stessa causale corrisposte dalla Cassa, viene elargito con delibera del Direttivo, previo parere della Commissione, che viene con il presente regolamento costituita per la valutazione delle relative istanze, in unica soluzione e per una sola volta.
2. Ai fini della elargizione del contributo si tiene conto del pregresso tenore di vita del beneficiario costituito dagli introiti propri, che non dovranno essere superiori ad Euro 30.000/00 (trentamila/00) annui netti, commisurati sulla media delle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
3. Pur in presenza di un reddito medio annuo inferiore a 30.000/00 (trentamila/00) Euro, potrà essere **negato** il contributo motivandosi con riferimento ad elementi indiziari che facciano ritenere, ad insindacabile giudizio dell’U.O.F.S., non realmente indicativo il dato reddituale dichiarato (per esempio elevato reddito familiare...).
4. Viceversa pur in presenza di un reddito medio annuo superiore a 30.000/00 (trentamila/00) Euro, potrà essere **concesso** il contributo motivandosi con riferimento a specifici elementi indiziari che facciano ritenere, ad insindacabile giudizio dell’U.O.F.S., non indicativo o più

attuale il dato reddituale dichiarato (per esempio elevato carico familiare di soggetto monoreddito che non supera di molto il limite indicato...).

5. Per ogni avente diritto non possono erogarsi somme superiori ad euro 500,00 (cinquecento/00).
6. Le domande ai fini predetti, saranno prese in considerazione e le elargizioni saranno corrisposte fino alla concorrenza delle somme presenti sul relativo fondo istituito, secondo il criterio della data di ricezione delle relative istanze.

## CAPO IV

### Istanze e loro valutazione

1. Ai fini della concessione del contributo di solidarietà ed assistenza di cui al capo I n.1 del presente regolamento, è necessaria la presentazione via PEC diretta all'U.O.F.S. di una apposita istanza su modulo prestampato ed allegato sub lett. A) al presente, corredato della posizione reddituale della stessa, in autocertificazione e sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità civili, penali e deontologiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Per il vaglio delle istanze viene istituita tra i componenti del Direttivo U.O.F.S. una Commissione di valutazione composta da 4 membri del Consiglio Direttivo che, esaminata la sussistenza dei requisiti richiesti, esprime parere non vincolante al Direttivo che delibera la concessione del beneficio. La provvidenza così deliberata, controfirmata dal Presidente, verrà posta in esecuzione dal Tesoriere dell'U.O.F.S.
3. Le istanze, se esattamente compilate e documentate, verranno esaminate entro 15 giorni.
4. Delle erogazioni di cui al presente regolamento, per doverosa riservatezza, non sarà data in alcuna forma pubblicità, essendo tutti gli atti segreti, fermo restando il diritto di accesso agli atti così come per legge previsto. Il Consiglio Direttivo dell'UOFS può in ogni momento deliberare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento.



Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo dalla data di deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio Direttivo dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e troverà immediata applicazione.

Si dispone la pubblicazione sul sito dell'U.O.F.S. e degli Ordini aderenti con preghiera della più ampia diffusione ai propri iscritti, nonché trasmettersi copia del presente agli Organismi maggiormente rappresentativi dell'Avvocatura.

IL SEGRETARIO

**Avv. Antonella Martina Nigrone**

IL PRESIDENTE U.O.F.S.

**Avv. Giuseppe Di Stefano**